

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Provincia di Cagliari

Prot. 3828

Allegato alla delibera G.C. n.53/2010

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2010

Il presente bando è indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del D.M. LL.P. del 07.06.1999 che fissa criteri, stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti in affitto regolarmente registrati, modificato con il Decreto Legge 25.06.2008 n. 222 – capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 113.

E' stato approvato con deliberazione della G.C. n. 53 del 12.05.2010

Il Sindaco Responsabile del Servizio Rende Noto

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, relativi all'anno 2010, a valere sulle risorse assegnate dal fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, e dallo stanziamento regionale istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/16 del 20/04/2010.

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Art. 1 – Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi e possono far domanda, su modulo predisposto dal Comune, i possessori dei seguenti requisiti:

1. essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villaspeciosa e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva,
2. essere residenti nel Comune di Villaspeciosa al momento della presentazione della domanda,
3. per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133),
4. Nessuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente deve risultare titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale,
5. non essere beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da interventi simili.

La LOCAZIONE deve:

1. risultare da un contratto regolarmente registrato per un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (Il contratto di locazione oltre ad essere regolarmente registrato deve essere in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale, versata entro la data di scadenza del presente bando,
2. sussistere al momento della presentazione della domanda,
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 2 - Requisiti per ottenere i benefici

La CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 11.985,22), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (Fascia A); l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (Fascia B); tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%,+43%,+67%e +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 12.943,98 con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi, contenuti nell'art.3 della L.R.n.7 del 5/7/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+19%per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, +43% con 3 persone, 67% con 4 persone,75% con 5 o più persone).

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente (fascia B) non può essere superiore a € 2.320,00

Numero componenti nucleo familiare	limite di reddito familiare	
1 o 2 persone	€ 15.403,33	(+19%)
3 persone	€ 18.509,89	(+43%)
4 persone	€ 21.616,44	(+ 67%)
5 o più persone	€ 22.651,96	(+75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare. E più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2010 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale (art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223).

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. (norme sull'edilizia agevolata e sovvenzionata).

Si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il suo nucleo familiare.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del bando il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale (art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223), valere a dire quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, **alla data di pubblicazione del bando..**

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4 Motivi di esclusione

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 5 – Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive sensi dell'art. 38, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza del nucleo familiare di persone affette da handicap e menomazioni.

Risulta altresì non autocertificabile la sentenza di sfratto eseguito per finita locazione.

Art. 6 – Determinazione del punteggio da attribuire alle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criterio di priorità:

Fascia A

1) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione sociale	Punti 2
2) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS	Punti 1
2.1) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di due pensioni minime INPS	Punti 0,50

Fascia B

Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%(Fascia B); tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%,+43%,+67%e +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 11.465,00.	
1 o 2 persone € 15.403,33 (+19%)	Punti 0,50
3 persone € 18.509,89 (+43%)	Punti 1,0
4 persone € 21.616,44 (+67%)	Punti 1,50
5 o più persone € 22.651,96 (+75%)	Punti 2,0
Le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali	

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

In seguito alla pubblicazione del bando comunale, il cittadino deve presentare un apposita domanda.

a) Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando ed entro 15 gg successivi al termine per la presentazione delle domande, procede alla formazione della graduatoria approvata dalla Giunta Comunale.

b) Ricorsi e graduatoria definitiva

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di ricorsi.

Successivamente è effettuata una quantificazione del fabbisogno, che verrà comunicata alla Regione entro la data fissata e pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Art. 8 – Durata ed entità del contributo

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla Situazione Reddittuale del beneficiario.

L'ammontare del contributo è incrementato fino al massimo del 25% per i nuclei familiari che presentano al loro interno ultra sessantacinquenni, soggetti affetti da handicap psico - fisico permanente o da invalidità superiore al 67%.

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità trasferite dalla Regione, pertanto qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, gli stessi saranno concessi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

Art. 9 – Riserva nell'assegnazione delle risorse a favore di particolari categorie

Ai sensi dell'art. 1 – comma 4 – del D.L. n. 32/2000 i conduttori aventi i requisiti di cui al D.M. LL.PP. 7.06.99, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio dell'immobile, e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione negli ultimi 12 mesi, secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 431/98, avranno la precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Art. 10 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvederà al pagamento del contributo di cui al precedente art. 8, subordinatamente alla concessione del finanziamento regionale.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del fitto.

Art. 11 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato al **30 giugno 2010**

Art. 12 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti in Municipio.

Le istanze debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate a mano o spedite tramite raccomandata postale farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi del T.U. D.P.R. 28.12.2000, n.445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs 109/98).

Art. 13 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione e norme regionali.

Villaspeciosa 24.05.2010

ILSINDACO

(Incaricato delle funzioni di cui al 3° comma
- art. 107 D. Lgs. 267/2000)

Elio Mameli